



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 25/03/2009

INDICE

Titolo I <u>PRINCIPI</u>	Art. 1 - Profili istituzionali.....Pag. 4 Art. 2 - Valori etici e culturali.....Pag. 4 Art. 3 - Competenze del Sindaco.....Pag. 4 Art. 4 - Tutela degli animali.....Pag. 5
Titolo II <u>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	Art. 5 - Definizioni.....Pag. 5 Art. 6 - Ambito di applicazione.....Pag. 5 Art. 7 - Esclusioni.....Pag. 5
Titolo III <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	Art. 8 - Detenzione di animali.....Pag. 6 Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.....Pag. 6 Art. 10 - Vivisezione di animali.....Pag. 7 Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....Pag. 7 Art. 12 - Abbandono di animali.....Pag. 8 Art. 13 - Rinuncia alla proprietà.....Pag. 8 Art. 14 - Alimentazione di animali.....Pag. 8 Art. 15 - Avvelenamento di animali.....Pag. 8 Art. 16 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.....Pag. 9 Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali.....Pag. 9 Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio e doveri del venditore.....Pag. 9 Art. 19 - Esposizione di animali.....Pag. 9 Art. 20 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti.....Pag. 10 Art. 21 - Inumazione di animali.....Pag. 10 Art. 22 - Detenzione di animali da cortile.....Pag. 10

<p style="text-align: center;">Titolo IV <u>CANI</u></p>	<p>Art. 23 - Tutela della popolazione canina.....Pag. 11</p> <p>Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali.....Pag. 11</p> <p>Art. 25 - Caratteristiche di box, recinti e ricoveri.....Pag. 12</p> <p>Art. 26 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche.....Pag. 12</p> <p>Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani.....Pag. 12</p> <p>Art. 28 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici.....Pag. 13</p> <p>Art. 29 - Obbligo di raccolta escrementi.....Pag. 13</p>
<p style="text-align: center;">Titolo V <u>GATTI</u></p>	<p>Art. 30 - Tutela e controllo della popolazione felina.....Pag. 13</p> <p>Art. 31 - Cura delle colonie feline da parte dei “gattari”.....Pag. 14</p>
<p style="text-align: center;">Titolo VI <u>VOLATILI</u></p>	<p>Art. 32 – Tutela dei volatili.....Pag. 14</p> <p>Art. 33 - Detenzione di volatili.....Pag. 14</p> <p>Art. 34 - Dimensioni delle gabbie.....Pag. 15</p> <p>Art. 35 - Controllo dei colombi in ambito urbano.....Pag. 15</p>
<p style="text-align: center;">Titolo VII <u>EQUINI</u></p>	<p>Art. 36 – Detenzione e tutela di equini.....Pag. 15</p>
<p style="text-align: center;">Titolo VIII <u>ANIMALI ACQUATICI, RETTILI</u> <u>ED ANFIBI</u></p>	<p>Art. 37 – Ittiofauna.....Pag. 16</p> <p>Art. 38 – Pesci ornamentali ed animali da acquario.....Pag. 16</p> <p>Art. 39 – Rettili ed anfibi.....Pag. 17</p>
<p style="text-align: center;">Titolo IX <u>ANIMALI ESOTICI</u></p>	<p>Art. 40 - Animali esotici.....Pag. 17</p>
<p style="text-align: center;">Titolo X <u>DISPOSIZIONI FINALI</u></p>	<p>Art. 41 – Sanzioni.....Pag. 17</p> <p>Art. 42 – Vigilanza.....Pag. 19</p> <p>Art. 43 – Applicazione, incompatibilità ed abrogazione di norme.....Pag. 19</p>

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Guastalla (di seguito indicato come Comune), nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa vigente, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. L'interazione uomo-animale presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate all'interno della società.
5. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali, nonché al corretto inserimento degli animali nell'ambiente urbano.
6. Le modifiche degli assetti del territorio devono tenere conto degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi nazionali, dalla Regione Emilia Romagna e dal proprio Statuto:
 - a) riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero, che si richiamano al dovere del rispetto e della tutela degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
 - b) opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi;
 - c) può avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste, anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base dell'art.3 del D.P.R. 31/3/1979 e del Decreto 23/3/2007 del Ministro dell'Interno, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
3. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992, n.157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Il Sindaco per compiere le funzioni di cui al presente regolamento, si avvale del Servizio Ambiente, presso l'Area degli interventi sul territorio e patrimonio.
5. Il Sindaco può istituire una consulta composta dalle associazioni, enti ed ordini interessati, al fine di supportare la corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il benessere di un animale è commisurato alle caratteristiche fisiologiche e comportamentali di specie e razza, pertanto non è possibile valutarlo e/o promuoverlo in modo intuitivo o proiettivo, ma è necessario conoscerne le caratteristiche sopra specificate ed adeguare le azioni ai rispettivi bisogni, promuovendo un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole, caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità.
2. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela del benessere degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro utilizzo per competizioni violente e lo sfruttamento dei cuccioli a fine di accattonaggio, onde favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
3. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione, anche attraverso iniziative pubbliche.

Titolo II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla legge 14/8/1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ed al D.P.C.M. 28/2/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all'art.5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 7- Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
 - b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio ed alla pesca, quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ed a quelle di contenimento di animali infestanti o dannosi, secondo i piani di controllo realizzati *ad hoc*, purchè effettuati con metodi autorizzati, che assicurino la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi;

pur auspicando, come obiettivo generale, il rispetto della biologia degli animali e la non inflizione di inutili sofferenze.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale deve averne cura nel rispetto delle norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. Gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, devono essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari devono porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali devono accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, rifornendoli di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere fisico ed etologico, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora - che devono essere idonei alla taglia dell'animale - e la possibilità di esercizio fisico.
5. E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni e danni, essendo direttamente responsabili della mancata custodia.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi del vigente Codice Penale e della legge 20/7/2004, n.189.
2. E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, a solo titolo esemplificativo:
 - a) è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari, o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - b) è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, privandoli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - c) è vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole, anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze ed i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali, se non adeguatamente attrezzati;
 - d) è vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario, o in altri casi particolari (come nei casi di trasporto e ricovero per cure) ad esclusione dei volatili, nel rispetto delle disposizioni previste al Titolo VI, o dei piccoli roditori;
 - e) è vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - f) è vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani allo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - g) è vietato ricorrere all'addestramento, con metodi cruenti, di animali appartenenti a specie selvatiche;
 - h) è vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali, ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione;
 - i) è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole o ai rigori del clima;
 - j) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori devono consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori devono essere adeguatamente ispezionabili;
 - k) è vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione;

- l) qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario, vietando gli interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi;
 - m) è vietata la sottoposizione di animali a doping;
 - n) è vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia;
 - o) è vietato l'uso di colle per la cattura di animali (mammiferi, rettili, anfibi, uccelli).
3. In caso di detenzione od allevamento di animali in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, il Sindaco, valutata la gravità della situazione, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento degli animali in strutture di ricovero, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento e cura. In alternativa, previo accordo col detentore, è possibile evitare detto provvedimento col supporto di volontari delle associazioni protezioniste, per consentire e controllare lo stato di benessere degli animali.
 4. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 10 – Vivisezione di animali e sperimentazione

1. Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nella legge regionale 1/8/2002, n.20 "Norme contro la vivisezione", promuovendo la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici o didattici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
2. Gli animali provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione.

Art. 11 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, che disciplinano l'esercizio di caccia e pesca, e dalle normative sanitarie.
2. In particolare, su tutto il territorio comunale, sono sottoposte alla speciale tutela di cui all'art.8 del regolamento relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, approvato con D.P.R. 8/9/1997, n.357, le specie di animali inserite nell'allegato D, lettera a), dello stesso D.P.R., in quanto trattasi di specie che richiedono una protezione rigorosa in tutte le fasi della loro vita. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.
3. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Ai sensi dell'art.12 della legge regionale 7/4/2000, n.27, il mancato ritiro degli animali ritrovati, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti sono equiparati all'abbandono. Per l'abbandono si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.30, comma 1, lett. e) della legge regionale n.27/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve eventuali responsabilità penali o violazione di norme di rango superiore.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero autorizzati, ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di ritrovamento di animali abbandonati o di smarrimento/sottrazione di animali propri è fatto obbligo di provvedere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni alla segnalazione presso gli uffici comunali (Ufficio Relazioni con il Pubblico/Polizia Municipale) e, per i cani, anche presso il canile intercomunale di Novellara.

Art. 13 – Rinuncia alla proprietà

1. Nel caso il proprietario di animali si avvalga della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art.12 della L.R. n.27/2000, deve darne comunicazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico/Polizia Municipale del Comune, che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero.
2. Nel caso la rinuncia della proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, il Sindaco emette motivato provvedimento che vieta la detenzione di cani e gatti all'interessato .

Art. 14 - Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali per qualità, quantità e frequenza di somministrazione, deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie. Gli alimenti e l'acqua devono essere esenti da sostanze irritanti, nocive e da contaminazioni biologiche, o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.
2. La quantità del cibo e dell'acqua deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi e dissetarsi, evitando, nel modo più assoluto, qualsiasi episodio di competizione; i posti per l'accesso al cibo ed all'acqua devono essere in numero adeguato o pari ai soggetti presenti, conformemente alla specie animale.
3. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 15 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente per l'esercizio dell'attività venatoria ed alle relative sanzioni (art. 61, comma 1, lett.a) legge regionale 15/2/1994, n.8 e successive modifiche ed integrazioni), fatte salve eventuali responsabilità penali (artt. 638 e 674 c.p.), spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche e bocconi avvelenati, o contenenti o sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, in luoghi ai quali possano accedere animali e bambini, escludendo le operazioni di contenimento di animali infestanti o dannosi, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatesi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, emana provvedimenti di limitazione delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, prescrive le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 16 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune nel rispetto delle vigenti norme di legge, in particolare per i cani di accompagnamento delle persone diversamente abili e dei non vedenti, addestrati come cani guida.
2. Gli animali devono in ogni caso essere accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, provvedendo alla raccolta di eventuali deiezioni, fatta eccezione per i conduttori di cani guida.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto delle norme del Codice della Strada.

Art. 17 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio e doveri del venditore

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere o regalare animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche, pubblicitarie, di giochi e di spettacoli. Gli animali non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
2. Il venditore di animali da compagnia, per il quale la legge dispone il possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni e le caratteristiche etologiche dell'animale venduto.
3. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni, senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle suddette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.14 della L.R. n.5/2005.

Art. 19 - Esposizione di animali

1. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi, fatte salve le eccezioni previste ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero; mentre gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso e durante la chiusura dell'esercizio o l'assenza di personale addetto.
3. Per gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale, deve essere sempre garantito il rispetto delle indicazioni tecniche relative alla gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di allevamento e commercio dettate dalla Regione Emilia-Romagna.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.14 della L.R. n.5/2005, relativamente al comma 1, e del presente regolamento, relativamente ai commi 2 e 3.

Art. 20 – Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense, delle mostre itineranti e di qualsiasi attività che prevede l'impiego di animali per lo spettacolo, solo qualora vengano rispettate le condizioni di benessere degli animali verificate sulla base delle disposizioni regionali vigenti, basate sulle linee-guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, che definiscono, in apposite indicazioni tecniche, le condizioni di detenzione di tutti gli animali ivi indicati, nonché i requisiti formali della domanda da presentare da parte dei soggetti interessati.
2. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico al circo o alla mostra itinerante, il Comune ha l'obbligo di verificare che l'area oggetto della concessione, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento delle strutture (scarichi, acqua potabile, ecc.), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali, in base alle misure previste dalle indicazioni tecniche regionali e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.
3. Il Comune deve specificare nel provvedimento autorizzatorio il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita degli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli sia in altri orari. Gli animali, comunque, non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
4. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti devono essere coperti da apposita polizza assicurativa, da esibire al momento del ritiro dell'autorizzazione. La mancata presentazione è motivo di negazione della concessione dell'autorizzazione.
5. In caso di accertamenti difformi da parte dell'Azienda USL a quanto indicato nella documentazione presentata, il Comune emette un'ordinanza di sospensione dell'attività in toto o limitatamente alla struttura inadeguata, procedendo, qualora se ne ravvisino gli estremi, ai sensi dell'art.76, D.P.R. 28/12/2000, n.445 per dichiarazione mendace e/o ai sensi della legge n.189/2004 per maltrattamento degli animali.

Art. 21 - Inumazione di animali

1. Per gli animali di proprietà deceduti, oltre all'incenerimento presso gli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali da compagnia in appositi terreni recintati finalizzati a diventare cimiteri per animali da affezione, ove esistenti, o nei terreni privati, solo qualora non vi sia stata alcuna segnalazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL di pericolo per malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed agli altri animali.

Art. 22 – Detenzione di animali da cortile

1. E' ammessa la detenzione, in ambito urbano (centro abitato), di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline, ecc.), previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su parere favorevole dell'Azienda USL (Servizio Veterinario). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando il benessere degli animali, gli aspetti igienico-sanitari ed il disturbo alla quiete pubblica.

Titolo IV

CANI

Art. 23 - Tutela della popolazione canina

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n.281/1991 e la Legge Regionale 7/4/2000, n.27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", in particolare relativamente a:

- interventi per tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento ed il mancato rispetto del benessere della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con l'Azienda USL, associazioni zoofile ed animaliste;
 - gestione dell'anagrafe canina;
 - incentivi all'adozione di animali;
 - realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani;
 - tutela degli animali dall'uso a scopo di sperimentazione;
 - soppressione solo per i casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320/1954 e in modo esclusivamente eutanasiaco, previa anestesia, ad opera di medici veterinari, per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità;
 - funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione;
 - realizzazione di percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione, finalizzati anche a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose;
 - interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi, anche attraverso la limitazione delle nascite, tramite medici veterinari, con modalità atti a garantire il benessere degli animali.
2. Il proprietario di cani deve segnalare al Comune la cessione definitiva o la morte degli animali, nonché eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dall'evento.
 3. Colui che per errore od involontariamente uccide, sul territorio comunale, un cane identificato deve darne segnalazione entro 5 giorni dall'evento al Sindaco.
 4. Per i cani qualificati "a rischio di aggressività", si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia specifica.

Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento o custoditi in box devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. E' vietato detenere cani legati a una catena per più di otto ore giornaliere e solo per provate esigenze di sicurezza (spazi privi di recinzione); in questo caso specifico può essere superato il limite delle otto ore, ma i cani devono essere slegati almeno una volta al giorno, garantendo loro un periodo di attività motoria. La catena deve essere lunga almeno 6 metri, scorrevole su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza dal suolo minima di 2 metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e deve consentire all'animale di raggiungere il proprio riparo, cibo ed acqua. E', altresì, vietato isolare il cane in un angolo del giardino, senza consentirgli alcun contatto sociale (altri cani o persone).
4. E' permesso trasportare in automobile un solo cane in modo però che non costituisca impedimento alla guida; se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano custoditi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria, come previsto dal Codice della Strada.
5. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 25 - Caratteristiche di box, recinti e ricoveri

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. La superficie base di un box non deve essere inferiore a nove metri quadrati per cane; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di sei metri quadrati.

2. La superficie base di un recinto non deve essere inferiore a quindici metri quadrati; inoltre, ogni recinto, non può contenere più di due cani adulti con eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di sei metri quadrati.
3. Il ricovero obbligatorio (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale isolante non nocivo, atto a proteggere dal freddo e dal caldo, facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto. La cuccia deve essere protetta da una tettoia, anch'essa di materiale non nocivo, che consenta un adeguato ed effettivo riparo in ogni condizione meteorologica.
4. I cani tenuti in appartamento, box o recinto - con spazio all'aperto - devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Detto obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie otto volte superiore a quella minima richiesta.

Art. 26 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove previsto dalla normativa vigente, anche l'apposita museruola, affinché gli animali non possano causare danni a terzi. Per i cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, vi è l'obbligo di idonea museruola. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, comprese le piste ciclopedonali, il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a m. 1,5.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria da esibire a richiesta degli organi di controllo.
4. Il proprietario o detentore dell'animale è responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a persone, animali, piante o strutture presenti.

Art. 28 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. Il titolare del pubblico esercizio può ammettere gli animali all'interno ovvero dotarsi di adeguate soluzioni all'esterno, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna garantisca l'animale da pericoli e ne impedisca la fuga.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, devono farlo usando guinzaglio e museruola avendo, inoltre, cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 29 - Obbligo di raccolta escrementi

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animali, fatta eccezione per i conduttori di cani-guida, ha l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta degli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. Nei confronti di coloro che contravvengono alle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Titolo V

GATTI

Art. 30 - Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n.281/1991 e della Legge Regionale n.27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", in particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:
 - assicura, d'intesa con l'Azienda USL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
 - supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed eseguite con modalità atte a garantire il benessere degli animali, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
 - vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
 - consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il loro utilizzo a scopo di sperimentazione;
 - vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità, in modo eutanasiato e previa anestesia da parte di medici veterinari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n.320/1954;
 - punisce i casi di abbandono e di maltrattamento;
 - vieta di allontanare dalla madre i cuccioli di gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

Art. 31 - Cura delle colonie feline da parte dei "gattari"

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come "gattari", si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda USL; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Ai gattari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite (esclusi cimiteri e relative aree pertinenziali). I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della

zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Si fanno, inoltre, carico di comunicare alle autorità competenti le sospette epidemie riscontrate nelle colonie feline adottate.

3. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.

Titolo VI

VOLATILI

Art. 32 – Tutela dei volatili

1. La potatura o l'abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolti nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere effettuati con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e comunque la distruzione dei nidi.

Art. 33 - Detenzione di volatili

1. Al detentore di volatili è fatto divieto di:
 - amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
 - mantenere i volatili legati a trespoli.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
3. Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.
4. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

Art. 34 - Dimensioni delle gabbie

1. Fatte salve le disposizioni regionali in materia di gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di allevamento e commercio, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia devono essere cinque volte superiori rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande e un lato maggiore di tre;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario, o di trasporto e/o di ricovero per esigenze sanitarie, per le manifestazioni ornitologiche, nonché per le sole fasi strettamente necessarie all'attività venatoria e per il trasporto dalle zone di caccia e ritorno da esse (solo in questi casi e per il tempo strettamente necessario le gabbie devono avere le misure previste dalla delibera di Giunta Regionale n.1908/1996 e successive modifiche ed integrazioni).
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 35 - Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi liberi urbani, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero;
 - è fatto obbligo, ai proprietari degli stabili, di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, evitando qualunque tipo di maltrattamento, oltre alla pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche.

Titolo VII

EQUINI

Art. 36 Detenzione e tutela di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, chiusa su tre lati, devono avere sempre a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta; i box devono essere di misura minima di tre metri per tre metri.
3. I cavalli tenuti nei box devono avere libero accesso all'esterno per tutta la giornata o, comunque, deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
4. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, nè devono essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
6. I proprietari devono farsi carico della pulizia delle deiezioni dei loro animali nelle zone di transito pubblico, ove il transito sia loro consentito.
7. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro od attività sportiva va trattato con rispetto e dignità, tutelando il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo; pertanto, è consigliabile l'esclusione di questi animali dalla macellazione per uso alimentare. La scelta di destinazione dell'uso alimentare del cavallo deve essere effettuata all'atto della sua identificazione, prevista dalla legge.
8. Il Comune autorizza lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati, nel corso di manifestazioni popolari nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa regionale, che determinano in particolare le condizioni delle piste da corsa, i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali, i finimenti atti a condurre e gestire correttamente gli animali, l'assistenza veterinaria, i controlli ufficiali sul rispetto delle condizioni sanitarie e di benessere previste.

Titolo VIII

ANIMALI ACQUATICI, RETTILI ED ANFIBI

Art. 37 – Ittiofauna

1. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra al ghiaccio e/o in frigorifero, con esclusione dei molluschi;

- vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
 - mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i tre esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto, fatte salve le disposizioni regionali in materia di gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di allevamento e commercio;
 - tenere le chele dei crostacei permanentemente legate;
 - cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei, i quali deve essere preventivamente soppressi;
 - procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione, sia per i singoli cittadini.

Art. 38 – Pesci ornamentali ed animali da acquario

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie e, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
3. L'acquario deve avere un volume d'acqua adeguato alle dimensioni, al numero degli animali ospitati e alla necessità di movimento di ogni singola specie.
4. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
5. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate, oltre ad illuminazione ed arredo, anche vegetale, che assicuri nascondigli e zone di riposo.
6. Gli animali acquatici devono essere tenuti nel rispetto delle singole caratteristiche eco-etologiche.
7. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Art. 39 – Rettili ed anfibi

1. Gli animali palustri devono essere tenuti in contenitori dotati di settore con acqua e di altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare a terra senza nuotare continuamente.
2. I terrari per animali non palustri devono disporre di contenitori con acqua potabile accessibile agli animali.
3. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire:
 - in larghezza, movimenti agevoli agli animali secondo le caratteristiche della specie, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione;
 - in lunghezza deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi:
 - anfibi e iguane 150% della lunghezza massima del corpo;
 - serpenti 66% della loro lunghezza massima;
 - tartarughe 400% della lunghezza massima del carapace;

garantendo le seguenti dimensioni minime:

- per le tartarughe cm 60 x 40 e cm 25 di altezza;
- per le altre specie cm 60 x 40 e cm 35 di altezza;

nonché idonea illuminazione diurna, assicurando apporto adeguato di radiazioni UV-B.

Titolo IX

ANIMALI ESOTICI

Art. 40 – Animali esotici

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche, ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. E' vietata la detenzione ed il commercio, su tutto il territorio comunale, di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveleno.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli

- 8 – detenzione di animali;
- 9, commi 2, 3 (cani esclusi) e 4 – maltrattamento e mancato benessere di animali;
- 11, comma 1 – cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona;
- 14 – alimentazione degli animali;
- 19, commi 2 e 3 – esposizione di animali;
- 21 – inumazione di animali;
- 22 – detenzione di animali da cortile;
- 24, commi 1, 2 e 3 – attività motoria e rapporti sociali;
- 25 – caratteristiche di box, recinti e ricoveri;
- 33, commi 3 e 4 – detenzione di volatili;
- 34, commi 1 e 3 – dimensioni delle gabbie;
- 36, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 – detenzione e tutela di equini;
- 37 – ittiofauna;
- 38, commi 2, 4, 5 e 6 - pesci ornamentali ed animali da acquario;
- 39 – rettili ed anfibi;
- 40 – animali esotici;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00. Relativamente all'art. 34, comma 1, lett a) e b), le sanzioni si applicheranno a far tempo dal primo giorno successivo al decorso dei diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ritenuti necessari per l'adeguamento delle strutture esistenti;

b) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli

- 16 – accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico;
- 38, comma 3 – pesci ornamentali ed animali da acquario;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;

c) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli

- 17 – divieto di accattonaggio con animali;
- 26, commi 2 e 5 – accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche;
- 27, comma 2 – aree e percorsi destinati ai cani;
- 28, comma 3 – accesso negli esercizi e negli uffici pubblici;
- 29 – obbligo di raccolta escrementi;
- 33, comma 2 – detenzione di volatili;
- 35 – controllo dei colombi in ambito urbano;
- 36, comma 5 – detenzione e tutela di equini;

e per ogni altra ulteriore violazione al presente Regolamento, non espressamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;

d) chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art 13 della legge n.689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00.

2. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il dirigente del Settore interessato, il quale riceve il rapporto nonché gli scritti difensivi e documentati, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n.689/1981, e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.
3. Il dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi, nonché l'audizione degli interessati.
4. Ai sensi dell'art.16 della legge n.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
5. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art.11 della legge n.689/1981.
6. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo vengono acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti alla tutela degli animali.

Art. 42 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. e della L.A.V. e le Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento, previa convenzione con il Comune (ai sensi degli artt. 14 e 24 della L.R. n.27/2000), in particolare, per quanto riguarda le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) limitatamente agli artt. 26 (accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche), 27 (aree e percorsi destinati ai cani), 29 (obbligo di raccolta escrementi) e 36 , comma 5 (detenzione e tutela di equini).

Art. 43 – Applicazione, incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.